



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 26/09/2013

---

**OGGETTO:** Fondo per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013. Costituzione e indirizzi alla parte pubblica per la destinazione

---

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 12.15.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO	X	
Frau Roberto	ASSESSORE		X
Frongia Fiorella	ASSESSORE	X	
PISANU CINZIA	ASSESSORE	X	
PORCU OSVALDO	ASSESSORE		X
Sanna Riccardo	VICESINDACO	X	
Piras Roberto	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## L'ASSESSORE AL PERSONALE

### **Premesso**

- Che l'art. 47 del D.Lgs 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- che il comma 3 dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;
- che l'art. 5 del CCNL del 1 aprile 1999, come integralmente sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;
- che con deliberazione G.C. n. 93 del 21.11.2011 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;
- che la delegazione di parte pubblica opera sulla base delle linee di indirizzo fornite da parte dell'Amministrazione;

Considerato che le risorse eventuali e variabili vengono determinate, di volta in volta, con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi previste, con possibilità di incremento per contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. K) e comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999, e per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5, del medesimo C.C.N.L.;

Preso atto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall'art. 22, c. 2 della L.69/2009 in merito all'obbligo di riduzione dei fondi della contrattazione in caso di soppressione o riduzione di servizi;

### **Preso atto:**

- che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse decentrate annualmente destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna PA non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come stabilito dall'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010. Ai fini della corretta interpretazione della norma in questione la Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 12 del 15.04.2011 ha fornito i seguenti indirizzi applicativi:
  - la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011 – 2012 – 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
  - l'applicazione dell'art. 9, comma 2 –bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte;
  - le riduzioni operate ai sensi del comma 2 – bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2014.
- Che con DL 98/2011, convertito in legge 111/2011, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni;
- Che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/CONTR/11, si è pronunciata in merito all'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, sancendo che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle

destinate a remunerazione prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'Amministrazione Pubblica. Detta caratteristica ricorre per le risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'ente; peraltro, laddove le amministrazioni non disponessero di personale interno qualificato dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il Bilancio dell'ente stesso. Deve aggiungersi con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti. Diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata e devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto dall'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010;

- Che nell'ambito del più generale contenimento della spesa pubblica il legislatore (art. 9, comma 21 del DL 78/2010) ha previsto che le progressioni di carriera a comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

**Dato atto:**

- che il disposto di cui all'art. 48, c.4 del D.Lgs 165/2001 prevede che "l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i Bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura";
- che per quanto sopra esposto, alla quantificazione delle risorse aggiuntive da destinare alla parte variabile del fondo deve provvedere annualmente la Giunta Comunale;

**Ritenuto** pertanto necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013 nell'ambito del vigente CCDI utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- gli interventi ritenuti prioritari;

**Evidenziato** che in vigenza delle attuali disposizioni normative non risulta possibile procedere all'integrazione delle risorse di natura variabile;

**Verificate** le voci previste dal CCNL che possono alimentare la parte variabile del fondo salario accessorio e ritenuto che lo stesso possa essere costituito come di seguito specificato

Art. 15 c. 1 lett. K) risorse da specifiche disposizioni di legge – L.R. € 3.685,64  
19/97 Quota da Fondo unico regionale

**Ritenuto** necessario fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo:

- a) non destinare risorse per nuove progressioni orizzontali in quanto ai sensi della circolare n. 12 del 15.04.2011 della RGS, qualora le amministrazioni intendono programmare – sia pure ai soli fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art.9 del D.L. 78/2010 – progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri rendono indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività;
- b) prevedere che le risorse variabili assegnate nel 2012 e di seguito specificate vengano confermate :

- Art. 17, comma 2, lett. f) – Compensi per attività di coordinamento categorie B
- Art. 17, comma 2, lett f) – Compensi per specifiche responsabilità categorie C
- Art. 17, comma 2 lett. f) – Compensi per specifiche responsabilità categorie D non incaricate di Posizione Organizzativa
- l'indennità di rischio
- le indennità per maneggio danaro per gli agenti contabili
- i turni per la polizia municipale
- la reperibilità per lo stato civile, l'anagrafe e il servizio cimiteriale

- c) che le restanti risorse vengano destinate a performance individuale e performance organizzativa, secondo quanto stabilito dal Sistema di valutazione delle performance approvato con deliberazione della G.C. n. 107 del 15.12.2011;

### **PROPONE**

**Di** confermare la costituzione del fondo per le risorse decentrate relativo all'anno 2013, così come stabilito in premessa, quantificato in € 3.685,64;

**Di** dare atto che sarà competenza del responsabile dell'Area finanziaria e Personale adottare tutti gli atti conseguenti;

**Di** dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di condurre le trattative secondo quanto stabilito in premessa dalla lett. a) alla lett. c);

**Di** trasmettere copia del presente atto alle RR.SS.UU ed alle OO.SS. quale informativa ai fini dell'avvio delle trattative per la sottoscrizione dell'appendice al vigente contratto decentrato integrativo;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** ed esaminata la proposta sopra riportata;

**Ritenuto** di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

**Con** votazione unanime espressa in forma palese in conformità **DELIBERA**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Con** separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 23/09/2013

IL RESPONSABILE  
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 23/09/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
SINDACO ALESSANDRO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT DANIELE MACCIOTTA

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/09/2013 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **27/09/2013** al **11/10/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.pabillonis.vs.it](http://www.comune.pabillonis.vs.it), per la pubblicazione il 27/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 11/10/2013

IL RESPONSABILE  
MARCO TUVERI